

Sommario 10/2026



In questo numero

3



Direzione aziendale

- Flussi finanziari tra socio e società

4



Tecnologia e risparmio

- Sistemi multi-agente AI per antifrode aziendale

7

- Valutazione operativa della proprietà intellettuale [🔗](#)

10



Banche

- Sale & Leaseback operativo per liberare liquidità dagli asset

12



Fisco e amministrazione

- Casi particolari di perdite su crediti [🔗](#)

15

- Acconti di novembre per l'azienda

18

- Utilizzo delle perdite nel CPB

21

- Riporto perdite da fusioni societarie nel Modello Redditi SC 2026 e compilazione del Quadro RV

25



Eestero

- Contributo Simest export trade finance

29



Gestione del personale

- Fiscalità dell'auto aziendale fringe benefit

32

- Compilazione Mod. 770/2026

36

- Compilazione del Mod. 770/2026 per dividendi e redditi di capitale

42



Commerciale e vendite

- Tecniche di integrazione delle funzioni di marketing

45



Contributi e agevolazioni

- Prenotazione e conferma dell'iperammortamento

47

- Calcolo ULA ai fini delle agevolazioni per nuove assunzioni

50

- Imposte sostitutive su rinnovi contrattuali, maggiorazioni e indennità

53



Sicurezza e ambiente

- Riduzione del premio Inail per prevenzione (modello OT23) [🔗](#)

55

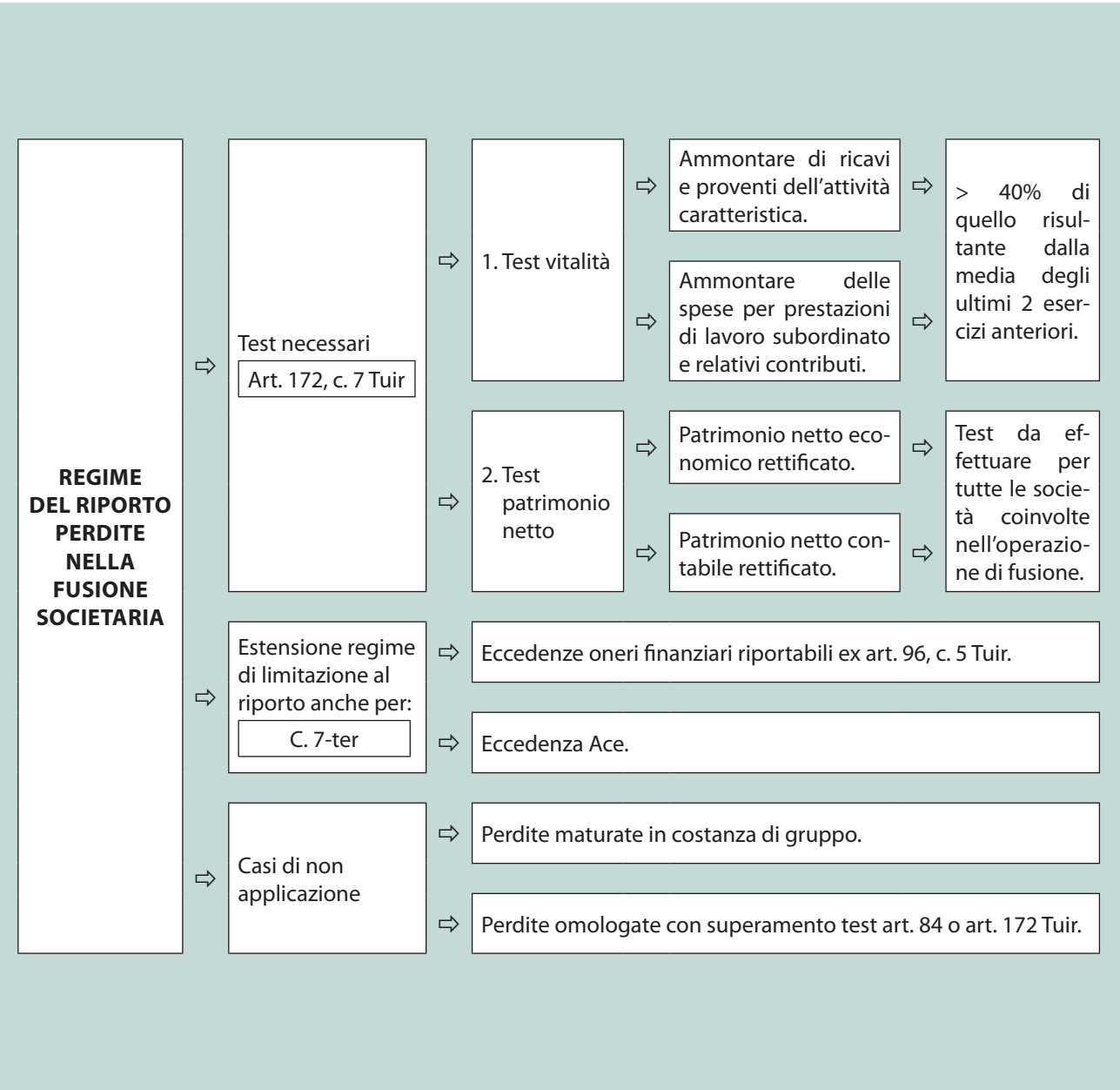


Notizie in breve

59

RIPORTO PERDITE DA FUSIONI SOCIETARIE NEL MODELLO REDDITI SC 2026 E COMPILAZIONE DEL QUADRO RV

L'art. 172, c. 7 Tuir ha sempre previsto una serie di precise limitazioni al riporto delle perdite fiscali in ipotesi di fusione societaria. Lo scopo della disciplina è quello di evitare il commercio di c.d. bare fiscali.
La norma ha subito ripetute modifiche ad opera rispettivamente dell'art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. 13.12.2024, n. 192, che ha sostituito il c. 7 con gli attuali cc. 7, 7-bis e 7-ter e più recentemente dall'art. 2, D.L. 17.06.2025, n. 84.
Le nuove previsioni si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso al 31.12.2024, data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 192/2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, c. 2 D.Lgs. 192/2024.



GESTIONE DELLE PERDITE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ASSENZA RETRODATAZIONE)

Regola generale (art. 84 Tuir): le perdite sono riportabi-

li illimitatamente e compensabili nei limiti dell'80% del reddito imponibile.

Se le perdite sono relative ai primi 3 esercizi, sono riportabili illimitatamente e compensabili senza limitazioni.

LIMITAZIONI AL RIPORTO DELLE PERDITE NELLA FUSIONE - IL TEST DEL PATRIMONIO NETTO

È presente la perizia/ relazione di stima?	Limite	Rettifica	Esempi
Sì - Si assume il valore economico in presenza di relazione di stima	- Il valore del "tetto" ai fini del riporto è determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. - Il valore risulta da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'art. 2409-bis, c. 1 c.c. [revisore legale].	- Il valore economico del patrimonio netto va ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. - Tra i versamenti da sottrarre non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.	Patrimonio contabile = 500 Patrimonio economico = 1.000 Apporti 24 mesi = 200 Patrimonio rilevante = 1.000 - (2*200) = 600
No - Si assume il valore contabile del patrimonio netto	Il valore del "tetto" ai fini del riporto è determinato nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c.	- Il valore contabile del patrimonio netto va ridotto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa. - Tra i versamenti da sottrarre non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.	Patrimonio contabile = 500 Patrimonio economico = 1.000 Apporti 24 mesi = 200 Patrimonio rilevante = 500 - 200 = 300

LIMITAZIONI AL RIPORTO DELLE PERDITE NELLA FUSIONE - IL TEST DI VITALITÀ

Periodo di riferimento	Esempi
- Dal conto economico della società che riporta le perdite relativamente: - all'esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia; Deve emergere un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica (voci A1 + A5 del conto economico) e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi (voci B9A e B9B del conto economico), di cui all'art. 2425 c.c., superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi 2 esercizi anteriori. - all'intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio dell'esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia. Deve emergere ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 c.c., ragguagliato ad anno, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi 2 esercizi anteriori	- Fusione: 2025 - Ricavi 2024: 500 - Dipendenti 2024: 100 - Ricavi 2023: 600 - Dipendenti 2023: 200 - Ricavi 2022: 600 - Dipendenti 2022: 200 - Media 22-23 40% Ricavi: 240 40% personale 80 - Test superato
	- Fusione: 2025 - Ricavi 2025 ragguagliati: 300 - Personale ragguagliato: 100 - Ricavi 2024: 500 - Dipendenti 2024: 100 - Ricavi 2023: 600 - Dipendenti 2023: 200 - Media 24-23 40% Ricavi: 220 40% personale 60 - Test superato

PERDITE MATURE NEI PERIODI "INTERMEDI"

"Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in

cui ha effetto la fusione è determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società, in base alle risultanze di apposito conto economico" (art. 172, c. 8 Tuir).

SINTESI IN ASSENZA DI RETRODATAZIONE DELLA FUSIONE		
	Società incorporata	Società incorporante
Disciplina previgente	Verifica per perdita maturata nell'autonomo periodo di imposta (vecchio c. 8 non modificato).	Assenza di test per perdita infra periodale.
Disciplina attuale	In sostanza, si valuta il periodo di imposta da 1.01 a data di efficacia fusione in quanto si valutano tutti i periodi di imposta anteriori alla efficacia dell'operazione.	Non è previsto che l'incorporante determini l'utile per il periodo 1.01 alla data di efficacia fusione della società che viene incorporata. L'esercizio dell'incorporante non si interrompe.

Tavola - Retrodatazione con effetti fiscali nella fusione

RETRODATAZIONE FISCALE DELLA FUSIONE (C. 7-BIS)				
	Incorporata			Incorporante
Disciplina previgente	I limiti al riporto trovavano applicazione al risultato negativo infraperiodale di tutti “i soggetti che partecipano alla fusione”, inclusa la società incorporante C.M. 28/E/2006, par. 10, e R.M. n. 116/E/2006).			
Disciplina attuale	Il test si applica alle perdite del periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta (data da cui si fanno tipicamente decorrere gli effetti fiscali) e la data antecedente a quella di efficacia della fusione ai sensi dell’art. 2504-bis c.c. (che coincide con la data di iscrizione dell’atto di fusione al Registro Imprese).			Nessun test (elemento di novità).
	Documento / fase	Tempistica		
Un caso di retrodatazione fiscale	Deposito di progetto di fusione	10.03.202n		
	Delibera fusione	15.07.202n sulla base bilancio 31.12.n-1		
	Efficacia civilistica di fusione	30.10.202n		
	Efficacia fiscale	1.01.202n	Retrodatazione fiscale	
Analisi e test	Perdite dei periodi	Test di vitalità	Limite quantitativo	Perdite riportabili
Incorporante	31.12.n -1	Ricavi e personale n-1 > 40% media n-2 e n - 3.	Patrimonio economico rettificato al 30.10.n. Patrimonio contabile rettificato al 31.12.n-1.	Perdite n-1 col limite patrimonio economico. Perdite n-1 col limite patrimonio contabile.
	1.01.n - 30.10.n	Nessun test da fare		
Incorporata	31.12.n -1	Ricavi e personale n-1 > 40% media n-2 e n - 3.	Patrimonio economico e contabile come sopra.	Perdite n-1 e infrannuali n da confrontare con patrimonio.
	1.01.n - 30.10. n	Ricavi e personale 1.01 - 30.10.n ragguagliati > 40% media n-1 e n-2.		

LIMITAZIONI AL RIPORTO DI ONERI FINANZIARI E ACE

Estensione regime fiscale per riporto perdite (c. 7-ter) a:

- interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'art. 96, c. 5;
- eccedenza, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 30.12.2023, n. 216, relativa all'ACE (art. 1, c. 4 D.L. 6.12.2011, n. 201).

CASI DI NON APPLICAZIONE DEI TEST AI FINI DEL RIPORTO

Le limitazioni al riporto non si applicano qualora le operazioni indicate nei medesimi articoli si verifichino all'interno dello stesso gruppo.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27.06.2025 (G.U. Serie Generale 12.07.2025, n. 160) sono state stabilite le disposizioni di attuazione del pre-

sente articolo, con particolare riferimento alle varie categorie di perdite da monitorare (perdite infragruppo, omologate e non omologate), introducendo regole specifiche in merito alla determinazione dell'anzianità di partecipazioni al gruppo delle società coinvolte nelle operazioni.

Definizione di gruppo	Perdite interessate	Conseguite in costanza di appartenenza al gruppo.
Controllo dei voti in assemblea		Conseguite antecedentemente per le quali hanno trovato applicazione, all'atto dell'ingresso nel gruppo della società a cui si riferiscono, o successivamente, i limiti al riporto delle perdite e le condizioni di utilizzo previsti da art. 172 o 84 Tuir (perdite omologate).

Esempio - Esposizione nel quadro RV del Modello Redditi SC 2026

Ai fini dichiarativi, il monitoraggio delle perdite fiscali nell'ambito delle operazioni straordinarie avviene nella sezione II del quadro RV del Modello Redditi SC 2026. Si ipotizza, per semplicità, il caso della Società Alfa, incorporata dalla Società Beta mediante fusione per incorporazione non retrodatata nel corso del periodo di imposta 2025. Si assumono a tal fine i seguenti dati in capo ad Alfa:

- perdite fiscali pregresse maturate al 31.12.2024: € 100.000 (non utilizzabili in misura piena ai sensi dell'art. 84, c. 2 Tuir);
- valore economico del patrimonio netto: € 150.000;
- versamenti e conferimenti degli ultimi 24 mesi: € 30.000.

In questa ipotesi, il valore economico del patrimonio netto dell'incorporata, risultante dalla relazione giurata di stima, dovrà essere riportato nel rigo RV57 colonna 1, mentre in colonna 2 andrà indicato l'ammontare dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di efficacia dell'operazione straordinaria.

Le perdite fiscali della società incorporata dovranno essere indicate nei rigi RV58 ed RV60, nelle rispettive colonne 1 e 2. Nel caso ipotizzato, le perdite riportabili ammonterebbero a € 90.000 $[150.000 - (2 * 30.000)]$.

Le perdite riportabili andranno poi indicate nel rigo RS44 colonna 6 e nel caso in cui l'incorporante Beta appartenga ad un Gruppo, nel rigo RS48 laddove si qualifichino come infragruppo o omologate.

Compilazione del quadro RV della società incorporante - Modello Redditi SC 2026

Altri dati	Quota		Costo	
	1	2	1	2
RV55 Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante		%		
RV56 Partecipazioni annullate in possesso di altre		%		
RV57 Valore economico del patrimonio netto	150.000	,00	30.000	,00

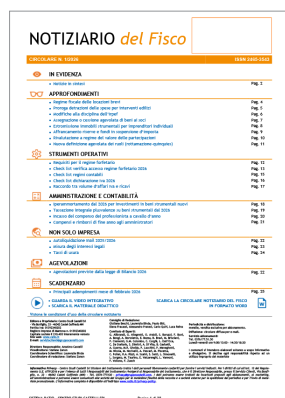
Perdite fiscali	Importo		Importo riportabile	
	1	2	1	2
RV58 In misura limitata	100.000	,00	90.000	,00
RV59 In misura piena				
RV60 TOTALE	100.000	,00	90.000	,00

NOTIZIARIO DEL FISCO

La newsletter per collaboratori e clienti di Studio

SCOPRI
SU RATIO STORE

store.ratio.it



Notiziario mensile dedicato alle novità fiscali e amministrative, adatta alla lettura da parte di aziende clienti, impiegati e collaboratori.

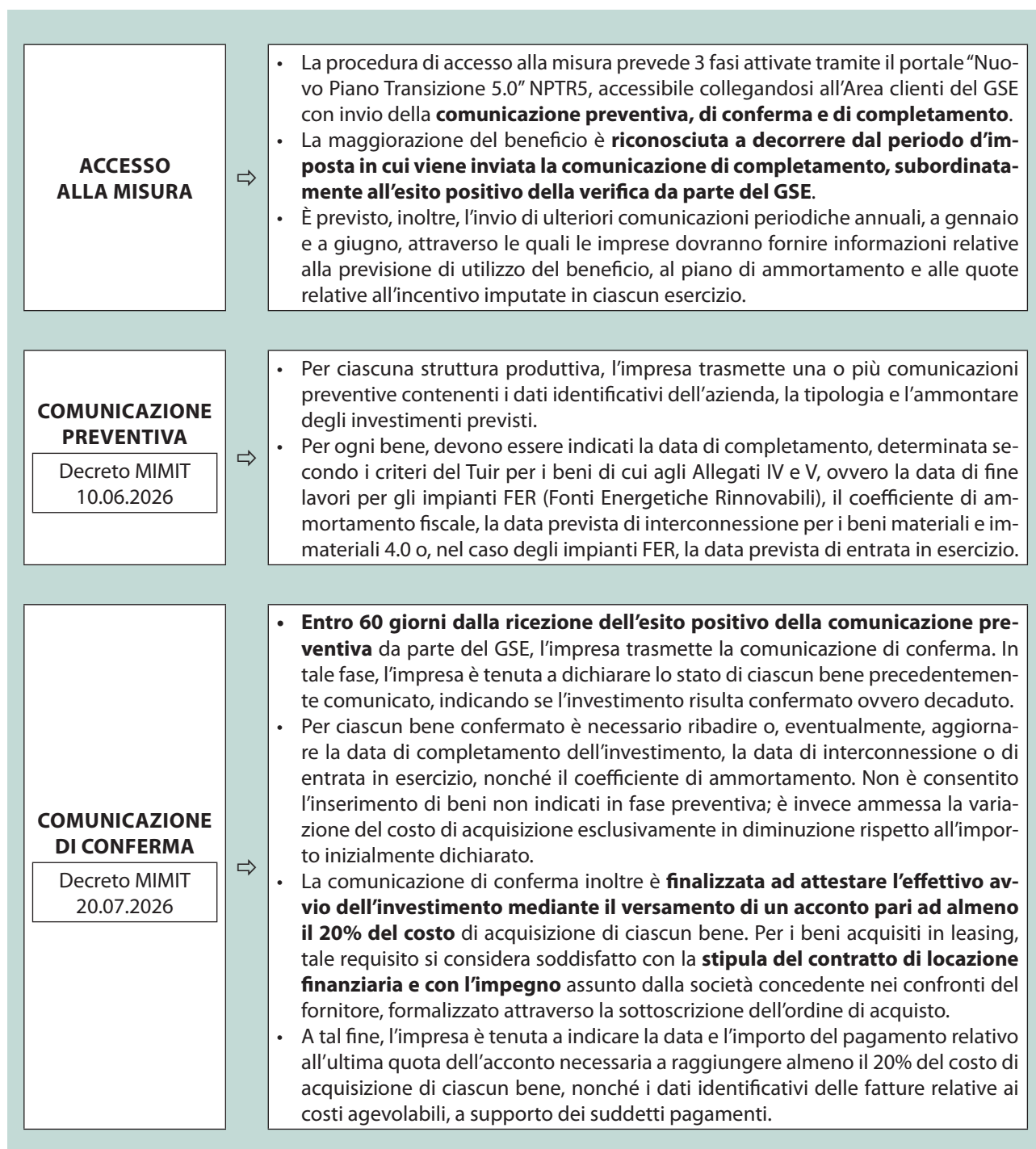
Contiene strumenti operativi, check list, approfondimenti, scadenziario del mese e altre rubriche.

È fornita anche in formato personalizzabile per l'invio ai clienti con il proprio logo.

Notiziario (versione breve): selezione delle notizie che ogni imprenditore deve assolutamente conoscere.

PRENOTAZIONE E CONFERMA DELL'IPERAMMORTAMENTO

Per beneficiare dell'iperammortamento 2026, le imprese che intendono effettuare gli investimenti devono predisporre specifiche comunicazioni tramite la piattaforma del GSE accessibile dall'Area clienti. Il termine di 60 giorni per la comunicazione di conferma decorre dalla data di notifica GSE dell'esito positivo relativo alla singola comunicazione preventiva. Le aziende che hanno trasmesso la comunicazione preventiva devono verificare la data di notifica ricevuta per ciascuna pratica.



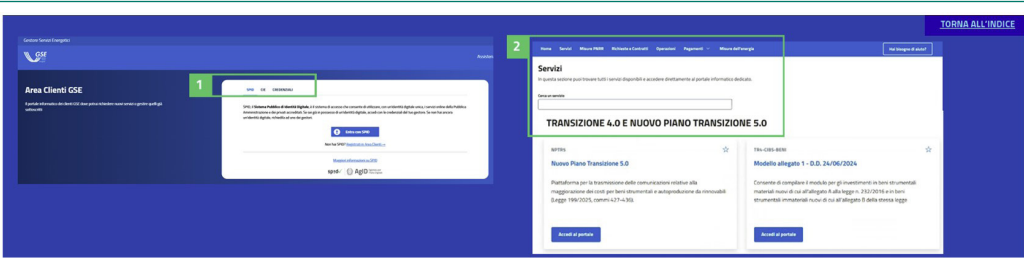
COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO (IN ATTESA DI DECRETO)

Una volta **conclusi gli investimenti**, intesi come avvenuta interconnessione per i beni 4.0 ovvero come entrata in funzione degli impianti FER, l'impresa è tenuta a trasmettere una o più comunicazioni di completamento, riferite a singoli beni o a gruppi di beni già oggetto della comunicazione di conferma.

Per ogni bene devono essere indicati la data di com-

pletamento, il coefficiente di ammortamento fiscale e la data di interconnessione o entrata in esercizio (nel caso di impianti FER). Il costo di acquisizione finale di ciascun bene può variare rispetto alle fasi precedenti, ma **esclusivamente in diminuzione**. In questa fase, inoltre, l'impresa autodichiara il possesso della perizia di interconnessione dei beni e della certificazione contabile.

Esempio - Comunicazione al GSE di prenotazione e conferma

Dati	La società Beta Srl intende fruire dell'iperammortamento 2026 per l'acquisto di un macchinario del valore di € 60.000 rientrante nell'allegato IV alla L. 199/2025. Effettua in data 31.07 la comunicazione preventiva al GSE e la comunicazione di conferma entro il 29.09.2026 dopo aver pagato un acconto di € 12.000.
Comunicazione preventiva	
Dati degli investimenti programmati secondo le istruzioni (Allegati IV e V)	
Scelta categoria	Per individuare categoria e relativo codice oggetto dell'intervento, scaricare le Tabelle Decodifica Allegati IV e V (ad esempio: 1.1 macchine utensili per asportazione).
Data di completamento	Indicare la data prevista, compresa tra il 1.01.2026 e il 30.09.2028 (ad esempio 15.10.2026). Data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, inclusi negli allegati IV e V alla L. 30.12.2025, n. 199, determinata secondo i criteri dell'art. 109, cc. 1 e 2 del Tuir.
Data di interconnessione	Indicare la data prevista, compresa tra il 1.01.2026 e il 30.09.2028 e uguale o successiva alla data di completamento (ad esempio 31.10.2026). Data prevista nella comunicazione preventiva e di conferma / effettiva nella comunicazione di completamento.
Bene complesso	Selezionare Sì/No.
Descrizione componente del bene complesso	Visibile solo se nel campo precedente è stato risposto "Sì". Inserire la descrizione generale del bene (uguale per tutti i componenti) più la descrizione dello specifico componente.
Costi di acquisizione	Indicare il valore al netto di eventuali ulteriori agevolazioni ricevute (ad esempio € 60.000). Costo di acquisizione con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Coefficiente di ammortamento (%)	Indicare il valore percentuale (ad esempio 10%). Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni di cui al Decreto del 31.12.1988 - Min. Finanze

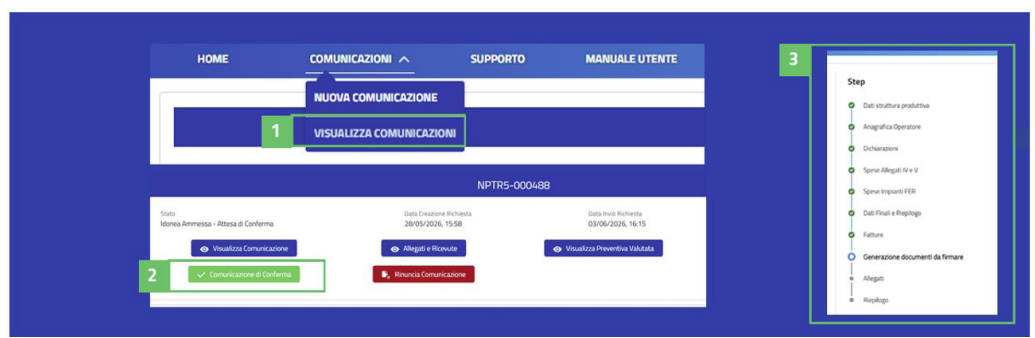
Esempio (segue)

Dati degli investimenti in beni strumentali materiali di cui alla L. 199/2025, Allegato VI

Codice Bene	Categoria	Data prevista di completamento	Data prevista di interconnessione	Componente di un Bene complesso	Descrizione Bene complesso	Costo di acquisizione [€]	Coefficiente di Ammortamento [%]
1	1.1	15/10/2026	31/10/2026	NO		60.000	10

La comunicazione si completa con lo scarico della ricevuta di avvenuto invio.

Comunicazione di conferma



Inserire i dati relativi alla conferma

Occorre confermare o modificare i dati relativi alla comunicazione preventiva tenendo conto che il costo di acquisizione da indicare, sempre al netto di eventuali ulteriori agevolazioni ricevute, può essere modificato esclusivamente in diminuzione rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione preventiva.

Dati degli investimenti in beni strumentali materiali di cui alla L. 199/2025, Allegato VI

Codice Bene	Stato del Bene	Categoria	Data prevista di completamento	Data prevista di interconnessione	Componente di un Bene complesso	Descrizione Componente del Bene complesso	Data pagamento ultima quota acconto 20%	Importo ultima quota acconto 20%	Importo totale acconto versato [€]	Percentuale acconto versato [%]	Costo di Acquisizione [€]	Coefficiente di Ammortamento [%]
1	Conf	1.1	15/10/2026	31/10/2026	NO		31/07/2026	12.000	12.000	20	60.000	10

La comunicazione si completa con lo scarico della ricevuta di avvenuto invio.